

## **GUIDA**

### **NUOVI CODICI DOGANALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016**

FACENTI PARTE DELLA

SEZIONE II  
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

*CAPITOLO 6*

**ALBERI VIVI E ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME  
ORNAMENTALE**

del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1754 del 6 OTTOBRE 2015 che modifica  
l'Allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura  
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  
2015/10/30)

## **Premessa**

I nuovi codici doganali del capitolo 6 sono stati presentati alla Commissione Europea dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali italiano, coadiuvato da Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Agenzia delle Dogane e Istat, su richiesta del Tavolo tecnico di Filiera del Florovivaismo. Nell'iter seguito per la predisposizione del documento ufficiale sono altresì intervenuti: l'Associazione Europea del Vivaismo ENA su richiesta del suo Socio italiano ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori), l'Anceff (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori) socio di Union Fleur e il Copa-cogeca (Associazione degli agricoltori europei e Associazione delle cooperative europee).

Con il nuovo sistema sarà possibile verificare con maggior esattezza i flussi di fiori (con l'introduzione del ranuncolo), di piante suddivisi tra piante da frutto, Citrus, sempreverdi e latifoglie e di queste individuare anche la distinzione tra radice nuda e contenitore/zolla. Inoltre, sempre per avere migliori informazioni per l'analisi degli scambi commerciali di prodotti vegetali, dovrà altresì essere indicato il numero di unità anziché il peso delle piante, alberi e arbusti (escluso il codice 06029050 "altre piante da esterno" per il quale si utilizza solo il peso), nonché del ranuncolo (codice 06031920) e degli altri fiori (codice 06031970).

Tutto ciò fa parte del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1754 del 6 OTTOBRE 2015 che modifica l'Allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2015/10/30). Al seguente link è possibile prendere visione dell'intero documento in tutte le lingue ufficiali dell'UE <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:285:TOC> (pag. 87) e come indicato nel punto 1 delle note della Sezione II del suindicato Regolamento "*...questo capitolo comprende unicamente le merci (comprese le pianticelle di ortaggi) fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle, gli scalogni, gli aglio e gli altri prodotti del capitolo 7.*"

Ciò significa che l'utilizzo dei nuovi codici doganali e l'indicazione del numero dei pezzi è obbligatorio per tutte le categorie suindicate a partire dal 1° gennaio 2016.

La presente guida su iniziativa del Mipaaf, in attesa della documentazione ufficiale da parte della Commissione Europea, è rivolta a tutti i produttori residenti negli Stati membri ed è stata predisposta con la collaborazione tra ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori) ed ENA – (European Nurserystock Association) - con il parere positivo anche della Agenzia delle Dogane -, per dare suggerimenti su come classificare e inserire i prodotti vegetali nel codice doganale appropriato.

I nuovi codici doganali di interesse per il settore florovivaistico sono:

CODICE	NOME	SUGGERIMENTO PER L'UTILIZZO DEL CODICE DOGANALE
0602 20 20	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati <b>con radici nude</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agrumi, olivi, noci, viti, alberi da frutto, comprese le loro radici indipendentemente dall'utilizzo finale.</li> </ul> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice 06022010 (Talee senza radici e marze di viti).</li> </ul>
0602 20 30	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati di <b>agrumi</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agrumi in qualsiasi tipo di <b>contenitore o zolla</b> indipendentemente dall'utilizzo finale.</li> </ul> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice 06022020 (alberi e arbusti <b>a radice nuda</b> tra cui gli agrumi).</li> </ul>
0602 20 80	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: <b>altri</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frutti di bosco micropropagati (di quelli che non producono direttamente frutta e noci) in qualsiasi tipo di contenitore (anche in vassoio/contenitore alveolato) o zolla comprese le loro radici indipendentemente dall'utilizzo finale;</li> <li>• olivi, noci, viti, alberi da frutto, comprese le loro radici in qualsiasi tipo di contenitore o zolla indipendentemente dall'utilizzo finale.</li> </ul> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice 0602 20 30 (agrumi in contenitore/zolla);</li> <li>• codice 06022010 (Talee senza radici e marze di viti).</li> </ul>

0602 90 46	Piante da pien'aria, alberi, arbusti e arboscelli <b>con radici nude</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conifere, sempreverdi e latifoglie comprese le loro radici.</li> </ul> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le piante da frutta commestibile, le talee e marze di viti relative allo codice 0602 20 e sgg.;</li> <li>• codice 0602 90 45 (talee radicate e giovani piante);</li> <li>• codice 0602 90 41 (piante forestali).</li> </ul>
0602 90 47	Piante da pien'aria, alberi, arbusti e arboscelli di <b>conifere e sempreverdi</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conifere e sempreverdi in qualsiasi tipo di contenitore o zolla comprese le loro radici indipendentemente dall'utilizzo finale.</li> </ul> <p>Esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le piante da frutta commestibile, le talee e marze di viti relative allo codice 0602 20 e sgg.;</li> <li>• codice 0602 90 45 (talee radicate e giovani piante);</li> <li>• codice 0602 9046 (piante da pien'aria, alberi, arbusti e arboscelli <b>con radici nude</b>);</li> <li>• codice 0602 90 41 (piante forestali);</li> <li>• codice 0602 90 48 (altri, ad esempio le latifoglie).</li> </ul>
0602 90 48	Piante da pien'aria, alberi, arbusti e arboscelli: <b>altri</b>	<p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• latifoglie in qualsiasi tipo di contenitore o zolla comprese le loro radici indipendentemente dall'utilizzo finale;</li> <li>• alberi, arbusti e arboscelli non compresi in altri codici doganali.</li> </ul>
0603 19 20	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: ranuncoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranuncoli</li> </ul>

0603 19 70	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: altri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Altri fiori</li></ul>
------------	--	---

Per una migliore comprensione, si riporta l'intero capitolo 6 con l'elenco di tutti i codici doganali compresi quelli suindicati di nuova introduzione segnalati con ★

## SEZIONE II

## PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

## Nota

1. In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

## CAPITOLO 6

## ALBERI VIVI E ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME ORNAMENTALE

## Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente le merci (comprese le pianticelle di ortaggi) forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle, gli scalogni, gli aglio e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, i cesti e le corone di fiori e merci simili realizzate in tutto o in parte con prodotti di quel tipo sono da classificare nelle voci 0603 o 0604 non tenendo conto delle materie degli accessori. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» o simili quadretti decorativi della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
<b>0601</b>	<b>Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:</b>		
<b>0601 10</b>	<b>– Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:</b>		
<b>0601 10 10</b>	– Giacinti .....	5,1	p/st
<b>0601 10 20</b>	– Narcisi .....	5,1	p/st
<b>0601 10 30</b>	– Tulipani .....	5,1	p/st
<b>0601 10 40</b>	– Gladioli .....	5,1	p/st
<b>0601 10 90</b>	– altri .....	5,1	p/st
<b>0601 20</b>	<b>– Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:</b>		
<b>0601 20 10</b>	– Piantine e radici di cicoria .....	esenzione	—
<b>0601 20 30</b>	– Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani .....	9,6	—
<b>0601 20 90</b>	– altri .....	6,4	—
<b>0602</b>	<b>Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):</b>		
<b>0602 10</b>	<b>– Talee senza radici e marze:</b>		
<b>0602 10 10</b>	– di viti .....	esenzione	—
<b>0602 10 90</b>	– altre .....	4	—
<b>0602 20</b>	<b>– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:</b>		
<b>0602 20 10</b>	– Marze (barbatelle) di viti innestate o radicate .....	esenzione	—
	– altri:		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
★ 0602 20 20	--- Con radici nude .....	8,3	p/st
	--- altri:		
★ 0602 20 30	---- Agrumi .....	8,3	p/st
★ 0602 20 80	---- altri .....	8,3	p/st
0602 30 00	- Rododendri e azalee, anche innestati .....	8,3	p/st
0602 40 00	- Rose, anche innestate .....	8,3	p/st
0602 90	- altri:		
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio) .....	8,3	—
0602 90 20	-- Piante di ananassi .....	esenzione	—
0602 90 30	-- Piante di ortaggi e di fragole .....	8,3	—
	--- altri:		
	---- Piante da pien'aria:		
	----- Alberi, arbusti e arboscelli:		
0602 90 41	----- da bosco .....	8,3	p/st
	----- altri:		
0602 90 45	----- Talee radicate e giovani piante .....	6,5	p/st
	----- altri:		
★ 0602 90 46	----- Con radici nude .....	8,3	p/st
	----- altri:		
★ 0602 90 47	----- Conifere e piante sempreverdi .....	8,3	p/st
★ 0602 90 48	----- altri .....	8,3	p/st
0602 90 50	---- altre piante da pien'aria .....	8,3	—
	--- Piante d'appartamento:		
0602 90 70	---- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee .....	6,5	p/st
	---- altre:		
0602 90 91	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee .....	6,5	p/st
0602 90 99	----- altre .....	6,5	p/st
0603	<b>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:</b>		
	- freschi:		
0603 11 00	-- Rose .....	( <sup>1</sup> )	p/st
0603 12 00	-- Garofani .....	( <sup>1</sup> )	p/st

(<sup>1</sup>) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5.  
— Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12.  
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementari
1	2	3	4
0603 13 00	-- Orchidee .....	( <sup>1</sup> )	p/st
0603 14 00	-- Crisantemi .....	( <sup>1</sup> )	p/st
0603 15 00	-- Gigli ( <i>Lilium spp.</i> ) .....	( <sup>1</sup> )	p/st
0603 19	-- altri:		
0603 19 10	--- Gladioli .....	( <sup>1</sup> )	p/st
★ 0603 19 20	--- Ranuncoli .....	( <sup>1</sup> )	p/st
★ 0603 19 70	--- altri .....	( <sup>1</sup> )	p/st
0603 90 00	-- altri .....	10	—
0604	<b>Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:</b>		
0604 20	-- Freschi:		
	--- Muschi e licheni:		
0604 20 11	--- Licheni delle renne .....	esenzione	—
0604 20 19	--- altri .....	5	—
0604 20 20	-- Alberi di Natale .....	2,5	p/st
0604 20 40	-- Rami di conifere .....	2,5	—
0604 20 90	-- altri .....	2	—
0604 90	-- altri:		
	--- Muschi e licheni:		
0604 90 11	--- Licheni delle renne .....	esenzione	—
0604 90 19	--- altri .....	5	—
	--- altri:		
0604 90 91	--- semplicemente essiccati .....	esenzione	—
0604 90 99	--- altri .....	10,9	—

(<sup>1</sup>) — Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5.  
— Dal 1° giugno al 31 ottobre: 12.  
— Dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5.